



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 29 agosto 2018
LM/et

Egregio Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Egregio Signor
dott. Mauro Gilmozzi
Assessore alle infrastrutture,
all'ambiente e urbanistica
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

Egregio Signor
Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura, cooperazione e
protezione civile
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Romano Masè
Dirigente Dipartimento Territorio,
agricoltura, ambiente e foreste
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

Egregio Signor
ing. Stefano De Vigili
Dirigente Generale
Dipartimento Protezione Civile
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 41
38122 TRENTO

OGGETTO: l.p. 27 maggio 2008, n. 5, articoli 14-18 – l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articoli 22 e 31:
adozione preliminare della Carta di sintesi della pericolosità e adozione preliminare
delle Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree
con penalià elevate medie e basse e le aree con altri tipi di penalià.



In riscontro alla nota di data 2 agosto c.a., prot. n. 448658, con la quale è richiesta l'espressione del parere di competenza del Consiglio delle autonomie locali in merito all'approvazione dello stralcio della Carta di sintesi della pericolosità, meglio descritta in oggetto, comunico quanto segue.

Nella seduta del 29 agosto, dopo aver ascoltato attentamente l'illustrazione da parte dell'Assessore Mauro Gilmozzi e delle strutture provinciali presenti, il Consiglio delle autonomie locali tramite il proprio Assessore competente per materia, Sindaco Alessandro Andreatta, ha espresso

parere favorevole con osservazioni.

A seguito dell'adozione preliminare della Carta di sintesi della pericolosità, il documento all'esame, nei suoi tratti generali, è stato presentato una prima volta al Consiglio delle autonomie locali il 10 maggio 2017. Ne è seguita la fase partecipativa, rivolta al deposito delle osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, all'esito della quale si è scelto di approvare solamente lo stralcio relativo ai territori dei Comuni della Valle dell'Adige e a quelli compresi nella Comunità Rotaliana – Königsberg, oltre alle disposizioni attuative che dettano i criteri generali valevoli per l'intero territorio provinciale.

Il Consiglio ha inoltre appreso e condiviso l'inclusione nello stralcio in approvazione del territorio del **Comune di Caldazzo** in accoglimento della richiesta espressa del medesimo Comune.

La carta di sintesi della pericolosità in sostanza riassume in sé, identificandoli e valutandoli, i fattori relativi al pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo e disciplina in relazione ad essi le trasformazioni d'uso del territorio. I criteri recati dall'allegato C "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità" spiegano come dovrà essere letta la nuova carta provinciale in riferimento all'uso del territorio, sia riguardo all'approvazione delle varianti urbanistiche, sia per la realizzazione dei singoli interventi edilizi. L'allegato D raccoglie l'esito del processo partecipativo con riscontro puntuale alle osservazioni pervenute dai comuni e dai privati.

La revisione della Carta di sintesi della pericolosità, in attuazione delle norme del Piano urbanistico Provinciale 2008 e di quanto dettato dall'articolo 22 della vigente legge urbanistica provinciale, riflette l'attenzione per la sicurezza del territorio dal rischio geologico ed idrogeologico ed include in sé le disposizioni finora sviluppate dal PGUAP. L'impostazione seguita appare dunque coerente rispetto all'inquadramento dettato dal piano provinciale ed agli obiettivi indicati all'articolo 22 della legge provinciale 15/2015.

Rispetto a tali valutazioni assume particolare valenza, perché introduce un elemento di novità rispetto al passato, la categoria delle **aree da approfondire** che rappresenta, come citato nelle norme, una sorta di salvaguardia e che sembra porre a carico delle Amministrazioni comunali (e di Comunità), in sede di variante urbanistica, l'onere di approfondire il grado di rischio e di definirne la classificazione.

A differenza di prima, la scelta di includere vaste zone in dette aree da approfondire ha l'effetto di demandarne la classificazione puntuale ad uno studio successivo che costituirà esso stesso aggiornamento automatico della carta di sintesi della pericolosità, senza invece dettarne direttamente a livello provinciale la relativa classificazione ordinaria della pericolosità. Se però è perfettamente coerente con l'impianto complessivo del sistema imporre agli utenti privati, in sede di singola trasformazione urbanistica, l'approfondimento specifico della pericolosità legata all'intervento, non altrettanto può dirsi dello studio demandato ai comuni in sede di pianificazione.



Nel caso dell'adozione di nuove previsioni urbanistiche e per l'autorizzazione in deroga di opere di interesse pubblico è previsto uno studio che assicuri l'approfondimento degli effetti attesi e la nuova classificazione dell'area oggetto di modifica secondo la disciplina delle classi di penalità. E' necessario innanzitutto chiarire nel dettaglio quali debbano essere i contenuti tecnici di tali approfondimenti, che si suppone siano meno dettagliati rispetto a quanto richiesto in sede di singola trasformazione edilizia (paragrafo 6 dell'allegato C e relativa modulistica ad uso dei privati), e quali analisi siano necessarie per l'*approfondimento degli effetti attesi*, concetto vago nei contenuti e nel metodo. Nei criteri generali si afferma, peraltro, che "lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità sono parte integrante e sostanziale del progetto" e non del Piano.

Soprattutto nel caso del **reticolo idrografico**, che spesso interessa zone urbanizzate o urbanizzabili, tale approfondimento comporterà oneri (anche) finanziari in capo ai comuni, che nel sistema previgente, ove l'aggiornamento della carta di sintesi era compito della Provincia stessa, non sussistevano.

Dunque, andrebbe meglio precisato, ove si parla di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, che lo studio *di supporto* alla variante (che verifica la compatibilità con la Carta di sintesi ma non ne modifica la classificazione) costituisce elemento su cui basare gli approfondimenti, ad opera delle strutture provinciali, che porteranno alla modifica dei contenuti della Carta di sintesi o alla sua rettifica.

Sul punto è opportuno anche precisare quali varianti sono escluse: ad esempio le **varianti non sostanziali**, di mero adeguamento normativo, o le c.d. **varianti di inedificabilità**, disciplinate dall'art. 45 della legge urbanistica provinciale, per cui dovrebbe essere onere del privato proponente produrre tale studio anziché gravare l'amministrazione pubblica al conferimento di appositi incarichi professionali. Tale precisazione appare tanto più necessaria, in quanto in alcuni casi i comuni hanno provveduto alla riclassificazione delle aree ai sensi dell'articolo 45 della LP 15/2015 partendo dall'assunto che l'area agricola va intesa di per sé ineditabile e quindi non è stata prevista nessuna restrizione normativa alle possibilità di intervento da parte di imprenditori agricoli. Oppure, nel caso di adeguamento dello strumento urbanistico a scelte pianificatorie superiori (ad es. rete infrastrutturale), lo studio andrebbe prodotto dall'ente che ha proposto l'opera.

Analoghe considerazioni valgono per gli approfondimenti legati alle **deroghe urbanistiche** e alle **varianti contestuali all'approvazione di piani attuativi**, considerato anche in questo caso il carattere puntuale dell'intervento, per cui pare coerente prevedere in capo al privato, in sede di presentazione della relativa richiesta, la produzione dello studio di compatibilità e asseverazione della relazione da parte di un tecnico esperto.

Un'ulteriore osservazione riguarda l'**aggiornamento periodico** della Carta di sintesi della pericolosità (par. 7.2) per cui, in osservanza del principio di collaborazione istituzionale, si chiede che gli approfondimenti siano effettuati dalle strutture provinciali competenti qualora l'input arrivi dai comuni e non, come per i privati, venga richiesta all'ente pubblico la produzione (economicamente onerosa) di una relazione firmata da un tecnico abilitato.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena





Seduta di data: 29 agosto 2018

Progressivo: 56/2018

Punto odg: 1

Quorum funzionale: 13/25

Votazione: ore 15.19

Presenti: 25 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Valerio Linardi, Antonio Maini, dott.ssa Monica Mattevi, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Luca Nicolussi Paolaz, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer)

Assenti: 5 (Luca Ferrari, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), avv. Mattia Gottardi, dott. Francesco Valduga)

➤ **Votanti:** 24

✓ **Favorevoli:** 23 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Valerio Linardi, Antonio Maini, dott.ssa Monica Mattevi, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, Luca Nicolussi Paolaz, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 1 (dott. Adalberto Mosaner)

➤ **Non votanti:** 1 (Fabrizio Inama)

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato

Note:

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

